

**REGOLAMENTO (CEE) N. 351/92 DELLA COMMISSIONE  
del 13 febbraio 1992**

**recante rettifica del testo tedesco del regolamento (CEE) n. 3664/91 che stabilisce  
misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base  
di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino ed ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha stabilito le misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande, aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

considerando che è stato constatato un errore nella versione tedesca dell'articolo 1, paragrafo 2 di tale regolamento; che tale disposizione non corrisponde a quella presentata per parere al comitato competente; che è

pertanto necessario rettificare il testo tedesco del regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3664/91 è così rettificato: (la rettifica riguarda soltanto la versione tedesca).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 1991.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

**Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1992.**

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 53.